

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Taranto con sede legale in Taranto, Viale Virgilio n. 31 (C.F. 02026690731) nella persona Direttore Generale pro tempore dr. Vittorio Colacicco (C.F. CLCVGR57R02E496R) (nel prosieguo anche solo "ASL") con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo **PEC protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**;

-da una parte-;

E

Fastweb s.p.a. società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti, 1 (C. F. e P.IVA 12878470157), nelle persone dei procuratori speciali Elenia Cerchi, (C.F. CRCLNE79T56L182Q) e Filippo Vicariotto, (C.F. VCRFPP70R10L840B), a ciò facoltizzati in forza dei poteri conferiti dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società con procura del 20.06.2022 ai rogiti dott.ssa Elena Terrenghi, notaio in Milano - n. rep. 40214 – n. racc. 15537 - (nel prosieguo anche solo "FW") con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo **PEC fwlegalaffairsdivision@pec.fastweb.it**;

- dall'altra parte –

ASL e FW di seguito congiuntamente denominati anche le "Parti", e ciascuna di esse una "Parte".

Premesso che

- A.** con ricorso ex art. 633 e ss. cod. proc. civ. FW ha chiesto al Tribunale di Bari - Sezione Specializzata Imprese - di ingiungere all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto di pagare in proprio favore la somma di € 142.390,35= (IVA inclusa) oltre interessi come da domanda, alle spese documentate ed ai compensi professionali per la procedura di ingiunzione e quelle successive e occorrente;
- B.** a sostegno della domanda FW allegava e sosteneva in sintesi che:
- i. nell'aprile del 2015 la centrale di committenza nazionale Consip s.p.a. aveva aggiudicato la seconda edizione della gara multi fornitore per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;*
 - ii. nel maggio del 2016 erano stati stipulati i Contratti Quadro Consip OPA SPC2 con cui più fornitori si obbligavano ad erogare il servizio ad amministrazioni tutti alle medesime condizioni tecniche ed economiche, senza ulteriore confronto competitivo*
 - iii. di essere subentrata al fornitore aggiudicatario Tiscali Italia a seguito di acquisto di ramo d'azienda e in tale veste in data 26.03.2020 aveva stipulato con l'ASL di Taranto i contratti esecutivi previsti dalla Convenzione Consip;*
 - iv. di aver erogato in favore dell'ASL i servizi oggetto del contratto emettendo per tale titolo le fatture elencate nella tabella qui sotto riportata:*

Fattura	Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
2800001085	Canoni SPC Giugno Dicembre 2020	37.061,39	8153,506	45.214,90
PAE0007736	Canone dal 01/01/2021 al 28/02/2021	25.753,74	5665,823	31.419,56
PAE0013404	Canone dal 01/03/2021 al 30/04/2021	14.531,46	3196,921	17.728,38
PAE0022078	Canone dal 01/05/2021 al 30/06/2021	14.531,46	3196,921	17.728,38
PAE0029484	Canone dal 01/07/2021 al 31/08/2021	14.531,46	3196,921	17.728,38
PAE0040048	Canone dal 01/09/2021 al 31/10/2021	12.618,46	2776,061	15.394,52
PAE0048213	Canone dal 01/11/2021 al 31/12/2021	7.972,54	1753,959	9.726,50
PAE0002622	Canone dal 01/01/2022 al 28/02/2022	7.972,54	1753,959	9.726,50
PAE0016689	Canone dal 01/03/2022 al 30/04/2022	-18.259,65	- 4017,12	-22.276,77
		116.713,40	25.676,95	142.390,35

- v. tali fatture erano rimaste insolute.
- C. iscritto il ricorso al numero 430/2023 di ruolo generale con decreto n. 1301 del 15.02.2023 il Tribunale adito ha ingiunto all'ASL il pagamento della somma di € 142.390,35 oltre interessi e spese;
- D. ricorso e pedissequo decreto sono stati regolarmente notificati all'ASL;
- E. con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.05.2023 l'ASL ha interposto tempestiva opposizione;
- F. a sostegno dell'opposizione l'ASL allegava e sosteneva in sintesi che:
- l'IVA non era dovuta in quanto le prestazioni oggetto del contratto erano soggette al meccanismo dello split payment di cui all'art. 17 del DPR 633/1972 per cui dal credito azionato da FW doveva espungersi l'importo IVA per € 25.676,95*
 - le fatture azionate non dovevano essere emesse stante la sopravvenuta inefficacia del contratto esecutivo atteso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5205 del 25.08.2020 aveva annullato la delibera con cui l'ASL aveva aderito alla Convenzione Consip SPC2 attivando per l'effetto il contratto esecutivo con FW*
 - in ogni caso FW non aveva dato prova del proprio credito essendo le fatture insufficienti a tal fine*
 - gli interessi moratori non erano dovuti così come non poteva essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto fondandosi l'opposizione su prova scritta*
- G. iscritta l'opposizione al numero di ruolo 6441/2023 FW si è ritualmente costituita in resistenza instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- H. con provvedimento del 29.07.2023 il Giudice designato alla trattazione della causa ha confermato l'udienza del 25.10.2023 per la comparizione delle parti assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ.;
- I. in vista dell'udienza del 25.10.2023 le parti hanno scambiato i rispettivi scritti defensionali e nello specifico è accaduto che:
- J. nella seconda memoria integrativa l'ASL ha riconosciuto l'effettivo utilizzo giornaliero del servizio prestato da FW determinando l'importo dovuto nella misura di € 79.137,00 (IVA esclusa) come da tabella ivi allegata;
- K. nella terza memoria integrativa FW, preso atto di ciò, ha allegato che il suddetto importo è errato per difetto, avendo l'ASL ommesso di conteggiare sia l'importo di € 11.407,42 di cui all'ultima

colonna della tabella allegata, sia le Una Tantum di attivazione delle sedi per un totale di € 11.300,24, concludendo che nella stessa prospettiva dell'amministrazione il totale dovuto ammonterebbe ad € 101.844,41 (al netto di IVA) e non ad € 79.137,00

- L. di conseguenza in tale scritto FW ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte dell'ASL della predetta somma di € 101.844,41 (al netto dell'IVA) a fronte dell'importo di € 116.713,40 (al netto dell'IVA) con rinuncia da parte di Fastweb agli interessi di mora maturati e spese legali integralmente compensate;
- M. in prossimità dell'udienza di prima comparizione del 25.10.2023 l'Area Gestione Tecnica dell'ASL, con nota prot. n. 180095 del 23.10.2023, comunicava al proprio difensore la volontà di voler accettare la proposta transattiva formalizzata da FW alle condizioni di cui alla terza memoria integrativa sopra citata;
- N. al fine di formalizzare le intese raggiunte all'udienza del 25.10.2023 le parti hanno convenuto di chiedere un rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza;
- O. il Giudice ha accolto detta richiesta fissando la prossima udienza per il giorno 06.03.2024;
- P. Nelle more, FW, per il tramite del suo procuratore, comunicava di aver incassato la somma di € 79.137,00 di cui alla seconda memoria integrativa dell'ASL;
- Q. con delibera del n. prot. l'ASL di Taranto, che si allega al presente atto sotto la lettera A, acquisito il parere favorevole dell'Avv. Fabio Tagliente, ha approvato la transazione nei termini appresso indicati;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le premesse e l'allegato A formano parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

Art. 2

L'ASL pagherà a FW le fatture oggetto di causa, al netto dell'IVA che sarà versata direttamente dall'ASL in regime di *split payment*, per complessivi € 101.844,41= (centouno mila/844,41 euro), dedotta la somma di € 79.137,00 già pagata nelle more dell'intervenuta transazione.

Nello specifico l'importo di € 101.844,41= (centouno mila/844,41 euro) verrà così imputato:

- i. a saldo integrale delle fatture nn. 2800001085; PAE0007736; PAE0013404; PAE0022078 di cui alla tabella riportata al punto sub B) delle premesse
- ii. a saldo parziale della fattura n. PAE0029484 residuando per tale fattura l'importo di € 4.564,52.

Art. 3

Il pagamento della residua somma di € 22.707,41= (ventidue mila/707,41 euro) sarà effettuato dall'ASL **entro 30 gg lavorativi** dalla data in cui le Parti scambieranno, previa adozione di idoneo atto deliberativo, il presente atto debitamente sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi legali trasmettendolo ai rispettivi indirizzi digitali.

Il superiore pagamento verrà effettuato dall'ASL con le seguenti modalità:

Bonifico bancario intestato a Fastweb s.p.a.

Deutsche Bank s.p.a. - Corso Sempione, 77 - Milano –
IBAN IT41F0310401607000000770001

Art. 4

Entro il termine fissato per il pagamento FW emetterà note di credito a storno parziale della fattura n. PAE0029484 e totale delle restanti fatture elencate nella tabella riportata al punto sub B) delle premesse per un importo complessivo di € 14.868,99.

Art. 5

Con l'incasso della predetta somma di € 22.707,41= (ventidue mila/707,41), oltre a quella già incassata di € 79.137,00 = (settantanove mila/137,00), per un totale complessivo di € 101.844,41= (centouno mila/844,41 euro) FW rinuncia alla domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto e non avrà più nulla a pretendere dall'ASL di Taranto in relazione alle fatture oggetto di causa.

Art.6

L'ASL accetta tale rinuncia.

Art. 7

Le parti rinunciano alle rispettive domande promosse nel giudizio numero r.g. 6441/2023 descritto in premessa che non sarà coltivato e verrà abbandonato con integrale compensazione delle spese.

Art. 8

Per patto espresso tra le parti tutte le spese, anche legali, afferente il giudizio descritto in premessa, nonché la presente transazione, sono espressamente comprese nell'importo di € 101.844,41= (centouno mila/844,41 euro) di cui sopra e, in ogni caso, debbono intendersi integralmente compensate e, per quanto possa occorrere, espressamente rinunciate dalle parti.

A tal fine il presente atto viene sottoscritto anche dai legali delle Parti per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Art. 9

Ogni e qualunque controversia originata dalla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, ivi inclusa ogni eventuale controversia relativa alla sua validità, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 10

Il presente contratto viene redatto in numero due copie e si compone di numero 5 (cinque) pagine e dell'allegato sotto la lettera A, ognuna letta, confermata e sottoscritta digitalmente dalle Parti e dai rispettivi legali.

Si allega il doc. A.

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Il Direttore Generale dott. dr. Vittorio Colacicco firmato digitalmente
per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale Avv. Fabio Tagliente firmato digitalmente

Fastweb s.p.a.

Elenia Cerchi n.q. firmato digitalmente

Filippo Vicariotto n.q. firmato digitalmente

per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale

Avv. Renzo Ristuccia firmato digitalmente

Avv. Fabrizio Cataldo firmato digitalmente